



PROVINCIA
DI ROMA

Gabinetto del Presidente
Servizio 1

Il Dirigente

	A.O.O. Provincia di Roma – Ufficio <i>CAS</i>
Anno. <i>2011</i>	Classificazione..... <i>RIF</i>
Fascicolo.....	
N. <i>///</i>	Data <i>28 SET. 2011</i>

On.le Cecilia D'ELIA

Vice Presidente

e Assessore alle politiche culturali

S E D E

OGGETTO: Fondazione Musica per Roma – approvazione nuovo Statuto.

Si trasmette per doverosa informativa, la nota del Presidente della Fondazione Musica per Roma con la quale si inoltra il nuovo Statuto della Fondazione medesima approvato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 luglio u.s..

Cordiali saluti.

Pu **Dr.ssa Maria Pia ARCARI**
Dirigente Servizio 5
Ufficio di Gabinetto
Dot.ssa Maria Pia

MS. RIF. 2808



Il Presidente

Prot. N. 12/Pres/2011

Roma, 13 settembre 2011

Oggetto: Fondazione Musica per Roma: approvazione nuovo statuto

Caro Nicola,

nella seduta del 4 luglio u.s. il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha approvato all'unanimità alcune modifiche statutarie.

È in invio, pertanto, in allegato il nuovo statuto in vigore dalla data di approvazione.

Aurelio Regina
Aurelio Regina

On. Nicola ZINGARETTI
Presidente
PROVINCIA DI ROMA

Via Quattro Novembre, 119/A
00186 ROMA RM

	U.O. Provincia di Roma - Ufficio PRES
Anno 2011	Classificazione RIP
Fascicolo
N. 144017	Data 22 SET. 2011

2808



GESTITO DA

Fondazione **Musica per Roma**
Viale Pietro de Coubertin 30, 00196 Roma, Italia
Tel. +39 06802411 , +39 0680241914 Fax +39 0680241227
presidente@musicaperroma.it, www.auditorium.com

Allegato "A" rep.n. 7201/4994

Fondazione Musica per Roma

Statuto

Articolo 1

Natura, denominazione e sede

1. E' costituita la Fondazione Musica per Roma, come persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice Civile. Essa è dotata di autonomia statutaria e gestionale.

2. La Fondazione ha sede legale in Roma, Viale P. De Coubertin n. 10 presso il complesso immobiliare denominato "Auditorium Parco della Musica" e può stabilire, per funzioni operative, altre sedi in Italia e all'estero.

Articolo 2

Fondatori

1. Sono Primi Fondatori:

a) il Comune di Roma;

b) la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma (d'ora innanzi denominata CCIAA di Roma).

2. Possono divenire Fondatori Successivi le persone giuridiche o fisiche che, rispondendo all'invito dei Primi Fondatori o previo loro gradimento, per il raggiungimento delle finalità

##

della Fondazione facciano donazioni destinate ad incremento del fondo patrimoniale e/o del fondo di gestione, nella misura indicata di comune accordo dai Primi Fondatori.

Articolo 3

Partecipanti

1. Sono Partecipanti alla Fondazione le persone fisiche e gli organismi ed enti pubblici e privati, anche se privi di personalità giuridica, i quali, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal consiglio di amministrazione.

2. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

3. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è erogato.

4. L'ammissione alla Fondazione dei Partecipanti è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 4

Finalità

##

La Fondazione ha le seguenti finalità:

- a) promuovere la piena valorizzazione dell'Auditorium come sede di concerti e di altre manifestazioni d'arte e di cultura;
- b) promuovere l'Auditorium quale strumento di attrazione internazionale attraverso la realizzazione di eventi culturali (iniziative musicali, teatrali e multimediali) in sintonia con i bisogni e le istanze di sviluppo culturale, sociale ed economico dell'area metropolitana di Roma, del Lazio e dell'intero Paese;
- c) concorrere alla creazione di una vasta ed eterogenea cultura musicale, nonché promuovere la ricerca nel settore musicale, al fine di indagare nuovi tipi di musica e di strumenti musicali e dare voce - con la realizzazione di eventi specifici - a forme musicali cui non è concesso uno spazio nel circuito ufficiale.

Articolo 5

Attività principali

1. La Fondazione, per il raggiungimento dello scopo istituzionale di cui all'art. 3, provvede alla gestione del complesso immobiliare dell'Auditorium e all'esercizio logistico delle varie attività concernenti la sua

#p#

utilizzazione. In particolare, la Fondazione gestisce direttamente o indirettamente mediante appalti i seguenti servizi ed attività:

- la gestione economico-amministrativa, la manutenzione ordinaria, la sicurezza e la pulizia dell'intero complesso Auditorium, inclusi i fabbricati di servizio, i parcheggi e le loro pertinenze, nonché la gestione dei servizi di accoglienza, parcheggio e ristorazione;

- la commercializzazione dei biglietti per le manifestazioni di ogni genere che si svolgeranno nel complesso Auditorium, ad eccezione di quelli di competenza dell'Accademia di S. Cecilia;

- la produzione e commercializzazione di materiale audiovisivo ed editoriale, non in concorrenza con quella istituzionale e tradizionale di S. Cecilia;

- l'organizzazione e gestione di corsi di formazione, stages, master classes e seminari attinenti, direttamente od indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione, anche utilizzando fondi pubblici italiani, comunitari ed esteri;

- la realizzazione di diverse tipologie di eventi e manifestazioni di tipo musicale e culturale, incontri, convegni e tutte quelle iniziative idonee a favorire un

#p#

organico contatto tra la Fondazione ed il pubblico;

- l'erogazione di premi e borse di studio;
- la promozione delle attività che si svolgeranno, a qualsiasi titolo, nel complesso dell'Auditorium;
- la ricerca e la stipulazione di accordi di sponsorizzazione per le attività esercitate.

2. La Fondazione promuove e facilita la costituzione di associazioni e altre forme partecipative che ne sostengano le attività presso la collettività, anche sul piano economico.

3. La Fondazione opera secondo criteri di imprenditorialità e di efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.

Articolo 6

Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui - senza l'esclusione di altri - l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri,

#p#

con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;

b) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

c) promuovere la costituzione e/o partecipare ad enti, pubblici e privati, comprese società di capitali, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli istituzionali;

d) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, anche al di fuori dell' Auditorium Parco della Musica.

2. La Fondazione, limitatamente al complesso immobiliare Auditorium, svolgerà le attività di cui agli articoli 3, 4 ed al precedente comma del presente articolo d'intesa con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e nel rispetto delle sue prerogative istituzionali e di tradizione.

Articolo 7

Patrimonio e risorse disponibili per la gestione

1. Il Fondo patrimoniale è costituito:

a) dal capitale sociale di Musica per Roma S.p.a. trasformata nella Fondazione Musica per Roma - così come risulta dall'atto costitutivo e dalla delibera di trasformazione/costituzione

##

della fondazione del 19 luglio 2004 - pari a 516.000,00 Euro;

b) da un originario fondo di dotazione intangibile di venti milioni di Euro, costituito con il contributo della CCIAA di Roma, così come risulta dall'atto costitutivo e dall'atto di donazione che verrà effettuato dalla CCIAA di Roma;

c) dal diritto di uso e godimento del complesso immobiliare "Parco della Musica" conferito dal Comune di Roma - che ne è proprietario - per la durata di 99 anni, fatti salvi i diritti previsti per l'Accademia di S. Cecilia disciplinati dalla legge;

d) dalle donazioni dei Fondatori Successivi di cui all'articolo 2, comma 2;

e) dalle donazioni di qualsiasi entità date in conto patrimonio da persone fisiche o giuridiche, che pur non assumano la qualità di fondatori;

f) dagli accantonamenti a riserva di qualunque specie decisi dal Consiglio di amministrazione;

g) da ulteriori beni mobili e/o immobili che nell'atto costitutivo o successivamente siano conferiti in proprietà ovvero in uso permanente alla Fondazione.

2. Sono risorse disponibili per la gestione d'esercizio:

a) i frutti dell'investimento patrimoniale;

##

- b) i contributi del Comune di Roma al Fondo di gestione pari a 3,7 milioni di Euro per anno;
- c) i corrispettivi derivanti da apposito contratto di servizio stipulato con lo stesso Comune di Roma. Il Comune di Roma procederà al controllo e al monitoraggio di tali risorse e di quelle di cui al punto b), anche attraverso la nomina di un'apposita Commissione di vigilanza;
- d) i contributi pubblici e le liberalità private, espressamente destinate alle attività dell'esercizio;
- e) i proventi delle attività economiche e finanziarie, svolte direttamente o indirettamente dalla Fondazione;
- f) le risorse provenienti a qualsiasi titolo da qualunque altra fonte.

3. Fa parte delle risorse disponibili il Fondo di gestione di 5 milioni di Euro costituito dalla CCIAA di Roma con versamenti annuali di un milione di Euro per il quinquennio 2004-2008 e interamente spendibili nello stesso periodo, laddove necessari per raggiungere l'equilibrio finanziario. In caso contrario, detti versamenti affluiranno al fondo patrimoniale su delibera del Consiglio di Amministrazione.

4. È fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, ai fondatori e agli amministratori, utili e

#p#

avanzi di gestione, nonché altri fondi o riserve.

Articolo 8

Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Il Consiglio di Amministrazione nomina, nel suo seno, un Amministratore Delegato per la gestione ordinaria e per ogni altro atto che rientri fra compiti e poteri delegabili ai sensi del successivo art. 11, comma 3.

Articolo 9

Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Sindaco di Roma, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

2. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione fissando l'ordine del giorno delle riunioni e lo presiede.

3. Il Presidente può assumere provvedimenti attinenti la gestione ordinaria che abbiano carattere d'urgenza, ivi compresa la nomina di procuratori speciali, con l'obbligo di riferirne entro 45 giorni al Consiglio di Amministrazione affinché provveda alla ratifica delle delibere d'urgenza

##

adottate dal Presidente.

4. Le funzioni del Presidente - in caso di sua assenza o impedimento sono esercitate dal Vice Presidente.

5. Il Vice Presidente è nominato dalla CCIAA, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Articolo 10

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da 16 (sedici) membri compresi il Presidente e il Vice Presidente. Ai membri del Consiglio si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice civile.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati come segue:

.. 8 (otto) dal Sindaco del Comune di Roma;

.. 4 (quattro) dalla CCIAA di Roma;

.. 2 (due) dalla Regione Lazio;

.. 1 (uno) dalla Provincia di Roma.

E' membro di diritto del Consiglio di Amministrazione il Presidente della Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

3. I Consiglieri durano in carica un quadriennio e possono

#p#

essere confermati. I sostituti dei membri che per qualunque ragione vengono a cessare dalla carica prima della scadenza sono nominati, per il rimanente periodo del quadriennio, dagli stessi fondatori che avevano designato i membri uscenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario anche tra i propri membri con il compito di redigere i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso che devono essere trascritti in apposito registro. In caso di assenza il Segretario è sostituito da un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta di almeno tre Consiglieri. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'Ordine del Giorno, la data e l'ora fissata per l'adunanza deve essere inviata ai consiglieri e revisori per raccomandata, fax, e-mail o telegramma almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza tale termine è ridotto a 48 ore.

6. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e delibera validamente a maggioranza dei votanti. In caso di parità

#p#

prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o audio-video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Articolo 11

Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ad eccezione di quelli attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

##

2. In particolare, il Consiglio:

a) approva nel mese di novembre di ogni anno il bilancio preventivo, predisposto dall'Amministratore Delegato, inteso come il piano delle attività da svolgere nell'anno successivo e con relativi stanziamenti corredato da una relazione illustrativa;

b) delibera entro il mese di aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente secondo le modalità e i criteri di redazione e valutazione di cui agli artt. 2423 e seguenti c.c.;

c) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;

d) dispone l'impiego dei fondi patrimoniali secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;

e) delibera le attività della Fondazione, elaborate eventualmente con la consulenza di esperti;

f) dà criteri in ordine all'eventuale assunzione di personale;

g) delibera criteri e disposizioni relativamente al funzionamento interno;

h) delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni altra operazione bancaria necessaria o utile per il raggiungimento delle

##

finalità istituzionali e per il funzionamento della Fondazione;

i) delibera direttamente o autorizza il Presidente e l'Amministratore Delegato a deliberare e revocare - congiuntamente o disgiuntamente - procure speciali per singoli atti o categorie di atti inerenti la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione ovvero per atti relativi a specifici progetti, fissando i limiti e le modalità di esecuzione di tali procure;

l) delibera le modificazioni dello Statuto ai sensi del successivo art. 14;

m) delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti un Amministratore delegato con delega per l'ordinaria gestione ovvero per ogni altro atto rientrante nei propri compiti e poteri non può in ogni caso delegare poteri e attribuzioni relativi a:

a) determinazione degli indirizzi generali di gestione;

b) approvazione e modifica dei regolamenti interni per quanto concerne la struttura organizzativa generale della Fondazione;

c) nomina dei dirigenti e, ove ritenuta opportuna, del

##

Direttore Generale;

d) assunzione e cessione di partecipazioni;

e) le materie previste alle lettere a), b) c) e h) del precedente comma 2.

4. La rappresentanza legale della Fondazione di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi spetta al Presidente, nonché all'Amministratore delegato, disgiuntamente l'uno dall'altro. La suddetta rappresentanza nonché la firma sociale spettano altresì alle persone debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione e soltanto per gli speciali oggetti previsti nella deliberazione stessa.

5. E' conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore delegato nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di rilasciare procure per singole operazioni a dipendenti della Fondazione e/o terzi, come di revocarle.

6. L'Amministratore delegato predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, corredati dalle rispettive relazioni, che devono essere trasmessi ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti almeno quindici giorni prima della data fissata per

#p#

l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

Collegio dei Revisori dei Conti e società di revisione

1. Il Collegio dei revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi, di cui due, ivi compreso il Presidente, nominati dal Sindaco di Roma e uno dalla Camera di Commercio.

2. Il Collegio, inoltre, si compone di due revisori supplenti nominati, rispettivamente, uno dal Sindaco di Roma e uno dalla Camera di Commercio.

I membri del Collegio durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

3. Il Collegio dei revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi da depositarsi almeno cinque giorni prima delle scadenze fissate per l'approvazione.

4. I Revisori dei conti assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

5. I membri del Collegio devono possedere i requisiti professionali di cui agli artt. 2397 e segg. del Codice civile e sottostanno alle cause di decadenza e di ineleggibilità di

##

cui all'art. 2399 del c.c.

6. Il controllo dei conti ed il giudizio sul bilancio spetta alla società di revisione, laddove nominata dal Consiglio di Amministrazione. Si applicano gli artt. 155 e 156 del D.Lgs. 24.2.98 n. 58.

Articolo 13

Remunerazione e decorrenza delle cariche

1. La carica di Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione è remunerata con un'indennità decisa dai Primi Fondatori tenendo conto del carattere non lucrativo della Fondazione.

2. La remunerazione dei Revisori dei Conti è stabilita in base ai minimi delle tariffe professionali.

3. Tutte le cariche sociali indicate nel presente Statuto hanno decorrenza dalla data di approvazione del bilancio consuntivo.

Articolo 14

Modifiche dello Statuto, durata ed estinzione della Fondazione

1. Le modifiche allo Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti e, se le modifiche riguardano gli artt. 3, 4 e 5, con il consenso del Presidente dell'Accademia di S.

##

Cecilia, membro di diritto del C.d.A..

2. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

3. La Fondazione si estingue se lo scopo della fondazione diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente, ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dal codice civile.

4. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni residuali saranno destinati - sulla base delle indicazioni dei Primi Fondatori - a persone giuridiche senza fini di lucro che perseguono fini simili o analoghi a quelli fissati nell'art. 3 del presente Statuto.

5. Al fine di provvedere alle attività di liquidazione il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore che può essere scelto anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente.

Articolo 15

Disposizioni varie, transitorie e finali

1. La Fondazione subentra a Musica per Roma Spa in tutti i rapporti, contratti e negozi giuridici di cui quest'ultima è parte al momento della trasformazione realizzata ai sensi dell'art. 2500 septies del c.c. e ne prosegue, in continuità, tutte le attività.

##

2. Gli organi amministrativi e di controllo di Musica per Roma Spa rimangono in carica con i compiti e poteri vigenti al momento della trasformazione della Società in Fondazione fino alla naturale scadenza del mandato in atto.

3. Il Consiglio di Amministrazione viene integrato con due membri nominati dalla CCIAA in base a quanto stabilito dal precedente art. 9. Tali membri durano in carica fino alla scadenza di cui al comma precedente.

4. Per il periodo intercorrente fino alla scadenza di cui al precedente comma 2, il Collegio dei Revisori è integrato da due membri designati dalla CCIAA di Roma. Successivamente il Collegio sarà ricostituito nella composizione prevista dal precedente art. 11.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento ai principi generali ed alle norme del Codice civile e di altre leggi applicabili in materia.

F.ti: Aurelio REGINA

Salvatore MARICONDA, Notaio

=====

=====

Copia conforme all'originale che si rilascia per uso di

#p#

Roma lì,

#p#